

N. 01832/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04480/1992 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4480 del 1992, proposto da:
Papotto Maria Stella, rappresentata e difesa dall'avv. Parlavecchio
Mario, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Catania,
Via Asiago, 12;

contro

U.S.L. n.39 di Bronte (Ct), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Ciavola Consiglio salvatore, con
domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Catania, viale Ionio,
87;

per l'annullamento

della delibera di C.G. n.745 del 21/10/91, portata a conoscenza della
ricorrente il 9/7/92 con nota protocollo n.6854e per il conseguente
riconoscimento del diritto della ricorrente ad avere corrisposta
l'integrazione economica per il periodo in cui ha svolto mansioni
superiori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. N. 39 di Bronte (Ct);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Sig.ra Papotto Maria Stella impugnava la delibera del Comitato di Gestione n. 745 del 21/10/1991 della USL di Bronte, con il quale era stato denegato il riconoscimento di mansioni superiori così come da istanza della stessa del 12/01/1987, reiterata tramite diffida a provvedere sulla stessa del 08/06/1990, deducendo il ricorrere dei vizi di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 Cost. D.P.R. e 29, secondo comma, del n. 761/1979.

L'Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con memoria depositata in segreteria il 14/02/1994.

Poiché nel termine fissato dal primo comma dell'art. 1 dell'Allegato 3 al D.Lgs. n. 104/2010 non veniva depositata in segreteria una richiesta di fissazione di udienza a firma congiunta del patrocinatore e del patrocinato, con decreto presidenziale n. 5509/2014 veniva disposta la perenzione del giudizio. La ricorrente tuttavia, con memoria notificata il 22/05/2015 e depositata in segreteria il 17/06/2015, chiedeva la revoca di tale decreto di perenzione in base

al proprio perdurante interesse alla definizione del presente giudizio; revoca che otteneva con decreto presidenziale n. 7951/2015.

In data 26/05/2016 aveva luogo l'udienza pubblica fissata per l'esame del ricorso in epigrafe, che veniva rimesso in decisione.

Nel merito, a parere della ricorrente la postulata illegittimità del provvedimento impugnato discenderebbe dal fatto che l'Amministrazione intimata non ha tenuto conto della richiesta formulata in precedenza con delibera C.G. n. 75 del 07/02/1990 di acquisizione d'un parere legale circa l'accoglibilità dell'istanza avanzata dal ricorrente.

Sul punto, però, occorre rammentare (come peraltro fatto rilevare in sede di discussione dal collegio al difensore della parte ricorrente) che il riconoscimento del diritto ai maggiori emolumenti discendenti dall'aver svolto mansioni superiori è già stato negato alla ricorrente con sentenza n. 1422/2014 di questo stesso TAR che, con motivazione assolutamente persuasiva e per un periodo di servizio (l'anno 1990) ricompreso in quello, più ampio (1983-1992), cui si riferisce il presente ricorso, ha escluso la sussistenza di (almeno) una, fra le tre condizioni previste dall'art. 29, secondo comma, del D.P.R. n. 761/1979 (e cioè: a) che le mansioni superiori si siano protratte per oltre 60 giorni nell'anno solare, b) che tali mansioni si riferiscano ad un posto in pianta organica esistente e vacante e, c) che siano state espletate sulla base di formale incarico conferito dall'organo competente (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 11), per il riconoscimento del predetto diritto e cioè quello sub b).

Secondo il citato precedente di questo TAR., l'istante, in quella sede, non avrebbe mai contestato che, «al tempo dell'asserito espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle relative alla

qualifica posseduta di assistente amministrativo, presso la ex U.S.L. n. 39 di Bronte, non esisteva alcun posto vacante in organico di collaboratore amministrativo le cui funzioni asserisce di avere svolto, ed anzi non era previsto nell'organico alcun posto di tale posizione funzionale>>.

Ora, nel caso di specie, il provvedimento di rigetto impugnato con il ricorso in epigrafe assume a propria statuizione principale appunto la circostanza che <<nella pianta organica provvisoria non esistono posti vacanti di collaboratore amministrativo, 7^a qualifica funzionale, né peraltro, esistono atti di incarico e mansioni superiori>> e conseguentemente nega la concessione di quegli stessi benefici che la sentenza n. 1422/2014 di questo TAR ha accertato non spettanti alla ricorrente con efficacia di cosa giudicata.

Anche a voler per un momento prescindere dalla questione relativa alla sussistenza o meno degli atti di incarico, appare evidente che, sul punto dell'esistenza del posto di collaboratore amministrativo di 7^a q.f., la ricorrente neppure questa volta formula alcuna censura né apporta spunti probatori di segno contrario all'assunto dell'amministrazione.

Ne consegue che questo Collegio non può che far sue le medesime conclusioni della sentenza n.1422 del 23/5/14 e pertanto rigettare il presente ricorso perché infondato.

Tenuto conto del valore da riconoscere ex art. 36 Cost. al diritto a tutela del quale la ricorrente ha agito, il Collegio ritiene equo, malgrado la soccombenza formale della stessa, compensare interamente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario,

Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)